

PRESIDENTE. Mi pare che il deputato Gastinelli abbia detto che si univa all'emendamento proposto dal deputato Demarchi.

SINEO, relatore. Siccome odo alcuno insistere sulle osservazioni fatte per l'opportunità di votare sull'emendamento dell'onorevole deputato Chenal, così, se la Camera lo crede, sarà bene di entrare in discussione sul medesimo.

GASTINELLI. Io credo che si debba mettere prima in discussione il mio emendamento, perchè il mio emendamento abbraccia una massima a cui si pregiudicherebbe se si passasse oltre.

Intendo parlare della massima di stabilire un termine fisso, invariabile nella legittima.

Se la Camera manifesterà un'opinione contraria e dimostrerà di voler procedere ancora per gradazione, allora bisognerà vedere a quale degli altri emendamenti si dovrà dare la priorità, ma io credo intanto pregiudiziale l'occuparsi prima della massima cui ho accennato.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede di parlare, consulterò la Camera per sapere se ella intende dare la priorità alla proposta del deputato Demarchi, ovvero all'emendamento del deputato Delachenal.

Chi intende di dare la priorità alla quistione di massima proposta dal deputato Demarchi, che cioè la legittima sia una sola tanto per gli ascendenti quanto per discendenti....

Molte voci. No! no!

GASTINELLI. Mi limito ai discendenti.

PRESIDENTE. Io parlava della quistione di massima proposta dal signor Demarchi.

DEMARCHI. Domando la divisione.

PRESIDENTE. La Camera intende di dare la priorità alla quistione in massima stata proposta dai deputati Gastinelli e Demarchi, che cioè la legittima dovuta ai discendenti debba consistere in una porzione fissa, e debba essere una sola e sempre la stessa, qualunque sia il numero dei discendenti?

(La priorità è concessa.)

SINEO, relatore. Quantunque la Camera abbia separata questa quistione di massima dall'applicazione che fecero gli onorevoli deputati Gastinelli e Demarchi, tuttavia non si potrà discutere solo teoricamente.

Io sono persuaso che l'onorevole Gastinelli non proporrebbe una misura fissa per la porzione disponibile, qualora questa misura fosse dell'ottavo, come propone l'onorevole Chenal, quando cioè c'è un solo figlio.

La sua proposta di massima è connessa alla proposta d'applicazione che egli ne fece. Io ragionerò conseguentemente e sull'una e sull'altra.

Il principale motivo addotto dall'onorevole Gastinelli è la semplicità che acquisterebbe la legislazione quando si adottasse il suo metodo. E certo la semplificazione è ottima cosa, ma non deve mai essere a detrimento della giustizia e della convenienza.

Ora, la legittima, come già ebbi l'onore di dire, trova la sua misura della ragione combinata dei doveri del genitore e dei bisogni della prole.

Egli è palese che questi doveri e questi bisogni si mutano, secondo che cambia il numero della prole. Egli è palese che, quando c'è un solo figlio, egli non ha bisogno d'aver sull'asse paterno tutta quella porzione che dovrebbe dividere coi suoi fratelli, quando fossero molti.

Non serve l'addurre in contrario l'esempio sempre autorevole degli antichi Romani. Anzi i Romani ci mostrano come bisogna progredire in questa materia. In principio non ave-

vano nessuna legittima, come osservò alcuno degli onorevoli preopinanti; dopo, per interpretazione dei giureconsulti, si fissò il quarto; ma appunto quel quarto non fu creduto sufficiente; quando la civiltà ha preso maggiore sviluppo si riconobbe la necessità di scemare la misura della porzione disponibile. Dunque colla legge di cui si tratta si seguirà precisamente quella progressione che è propria della scienza legislativa.

Avevamo ancora la misura che tredici secoli fa era stata adottata dai Romani; adesso il sistema della Commissione è appunto di progredire qualche poco, non tanto come vorrebbe l'onorevole Delachenal, molto meno come vorrebbe l'onorevole Chenal, ma di andare un poco più in là della misura che si è sin qui mantenuta.

L'onorevole Gastinelli con un dilemma credeva di escludere l'opportunità di estendere la legittima. Considerava cioè la legittima e come facoltà provvidenziale del padre a favore della prole, e come mezzo d'impedire che si rendano illusorie a danno delle femmine le leggi delle successioni intestate.

Sotto il primo aspetto credo che la misura proposta dalla Commissione è sufficiente. Essa soddisfa precisamente al voto dell'onorevole preopinante. Il padre ha una sufficiente larghezza per distribuire una parte considerevole delle sue sostanze. Secondo i bisogni e secondo il merito della prole egli può triplicare, e qualche volta accrescere in maggior proporzione la parte della prole. Se sono due figli, il padre può triplicare la porzione di uno, giacchè egli può disporre dell'intera metà; la legittima resta di un quarto per cadun figlio; egli può dare ad un figlio tre quarti, all'altro la legittima. La differenza è già forte, anzi enorme; è ben di rado che si possa frapporre fra due fratelli una così forte differenza. Se poi il numero della prole è maggiore, la differenza è anche maggiore. Io suppongo che i figli sieno otto; a cadun figlio spetta un duodecimo, ed il genitore ha ancora la disponibilità di quattro duodecimi; egli può dunque dare a quel figlio che vuol favorire maggiormente il quintuplo di quello che la legge assegna a titolo di legittima. Se la prole è di maggior numero, progredisce ancora la porzione della quale il padre può disporre a favore di quel figlio che crede meritevole di maggior favore. La legge lascia questa latitudine, e credo per conseguenza che sotto questo rapporto si è soddisfatto al voto dell'onorevole Gastinelli.

Passo ancora all'altra considerazione, alla necessità cioè di imporre un qualche freno per impedire che alcuni padri si scostino soverchiamente dallo spirito della legislazione.

L'onorevole Gastinelli dice che le leggi non debbono contemplare casi eccezionali, che debbono contemplare ciò che si fa più generalmente. Io credo di avere anzi provato che quando si tratta di limiti, quando si tratta di divieti si contemplano i casi eccezionali e non i casi ordinari, perchè appunto lo scopo della legge è d'impedire i casi in cui per vili passioni o per difetto intellettuale, o difetto di cuore i genitori si scostino da quelle norme che la ragione naturale insegna a tutti. La legge che fissa la legittima, che toglie una parte disponibile al padre non ha altro scopo che di provvedere ai casi eccezionali; questi casi io credo che si renderanno più rari a seconda che la civiltà andrà sviluppandosi, a seconda che lo spirito della nostra legislazione sarà meglio conosciuto ed apprezzato. Ma egli è palese che nel cambiamento delle legislazioni, nel contrasto tra le vecchie e le nuove usanze può essere maggiore il numero di coloro che oppongono una certa resistenza a questi cambiamenti. Credo che, se si vuole che le leggi che si sono votate dei maggioraschi e sul pareggio tra i sessi nelle successioni intestate,